

Il decreto del ministro Madia non garantisce la piena ricollocazione degli esuberanti

Province, mobilità non per tutti

Gli enti sceglieranno le tipologie di dipendenti da assumere

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Il decreto contenente i criteri per la mobilità non assicura la piena ricollocazione dei dipendenti in sovrannumero di province e città metropolitane.

Il testo del decreto firmato nei giorni scorsi dal ministro Marianna Madia e in attesa della registrazione da parte della Corte dei conti contiene una «falla», del resto ammessa dalla legge 190/2014, per effetto della quale molti dipendenti in sovrannumero potrebbero restare senza lavoro.

Il problema è creato dal modo col quale il decreto prevede che regioni, enti locali e ministeri inseriscano i dati relativi ai posti di organico utili per il trasferimento dei dipendenti degli enti di area vasta. L'articolo 5, comma 1, del decreto dispone che «le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel Portale della mobilità, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere»; lo stesso vale per i ministeri. Il successivo comma 3 aggiunge e precisa: «le amministrazioni, ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2, individuano i posti disponibili, nell'ambito delle dotazioni organiche, tenendo conto, in relazione al loro fabbisogno, delle

funzioni riordinate, delle aree funzionali e delle categorie di inquadramento dei dipendenti in soprannumero».

In sostanza, quindi, il decreto non impone alle amministrazioni di rendere noti i posti vacanti della dotazione organica e di selezionare, poi, i dipendenti tenendo conto dei limiti di spesa per le assunzioni. Al contrario, si permette a ciascun ente di «filtrare» le assunzioni, decidendo autonomamente a monte, sulla base dei propri fabbisogni, a quali aree e categorie di inquadramento apparterranno i posti da segnalare nel portale per l'incontro domanda/offerta di mobilità.

Il rischio è che in certe categorie di dipendenti delle aree vaste restino fuori, rischio, del resto confermato dalle sia pur sparute procedure di mobilità interamente riservata fin qui gestite: il 90% e più dei trasferimenti ha riguardato esclusivamente i dipendenti inquadrati in categoria C, gli «istruttori», con simmetrica pretermissione dei funzionari in categoria D e dei dipendenti con inquadramento da operatore, appartenenti alla categoria B. Nemmeno l'ombra, poi, c'è stata di mobilità per i dirigenti.

Il meccanismo previsto dal dpcm non risolve questo problema ed, anzi, lo acuisce. Il governo in questo modo è andato

in totale contraddizione con quanto previsto dall'articolo 2, comma 13, del dl 95/2012, ove si era previsto, per gestire i processi di riduzione delle dotazioni organiche, che la Funzione pubblica avviasse un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche, redigendone un elenco, da pubblicare sul relativo sito web, così da permettere al personale da trasferire di presentare domanda di ricollocazione nei posti vacanti, tutti i posti della dotazione; il tutto completato dall'obbligo, per le amministrazioni di accogliere le domande di mobilità.

Il dpcm, invece, consente una barriera «a monte», permettendo agli enti di selezionare quali posti vacanti inserire nella piattaforma dell'incontro domanda/offerta. Il che renderà estremamente difficile i trasferimenti in particolare dei dipendenti inquadrati in categoria D. Un problema particolare riguarderà, per esempio, i direttivi o i funzionari delle polizie provinciali, appunto inquadrati nella categoria D: la gran parte dei comuni interessati ad assumere dipendenti provinciali della polizia ha i posti di comandante o di responsabile, quelli coperti da personale di qualifica dirigenziale o di categoria D), già coperti.

Il dpcm consente loro, dunque, di manifestare il solo fabbisogno degli agenti da inquadrare nella categoria C, il che rende molto probabile una difficoltà estrema nella ricollocazione delle figure di vertice della polizia provinciale. Ma l'esempio, in realtà, riguarda la gran parte delle strutture degli enti di area vasta.

Salve le assunzioni al ministero della giustizia

Salve parzialmente le procedure di mobilità del personale di area vasta attivate prima della vigenza del decreto sulla mobilità. L'articolo 11 del decreto lascia salva del tutto la procedura di mobilità per 1.031 posti indetta dal ministero della giustizia, ancora in corso, sebbene questa non fosse riservata interamente ai dipendenti di province e città metropolitane. In questo modo si consente alla procedura di proseguire regolarmente, anche se si concluderà quando i nuovi criteri per la mobilità e la piattaforma gestita allo scopo saranno da tempo funzionanti e a regime. Chiara è ancora l'esclusione dell'applicazione del decreto «alle procedure di mobilità volontaria avviate dalle amministrazioni pubbliche anteriormente al 1° gennaio 2015», che quindi si concluderanno senza applicare i criteri fissati e senza l'utilizzo della piattaforma mobilità.gov.it. Più complessa è l'esclusione dalla disciplina del decreto delle procedure di mobilità volontaria avviate anche successivamente al 1° gennaio 2015, che la circolare 1/2015 di Funzione pubblica e Dipartimento per gli affari regionali aveva consentito, purché riservate in via prioritaria al personale degli enti di area vasta e, aggiunge ora il dpcm, anche al personale della Croce rossa italiana. L'articolo 11 del decreto, come rilevato, salva queste procedure, ma in modo parziale: non con un'esclusione assoluta, bensì condizionata a una serie di elementi. Il primo consiste nella riserva al personale di area vasta e della croce rossa. I bandi di mobilità, dunque, non riservati a tali dipendenti perderanno ogni efficacia a partire dalla pubblicazione del dpcm sulla Gazzetta Ufficiale. La seconda condizione è che le procedure di mobilità non devono incidere sulle risorse previste dal regime delle assunzioni per gli anni 2015 e 2016: insomma, gli enti non possono finanziare le mobilità extra-piattaforma, per così dire, con gli spazi assunzionali previsti dalla legge 190/2014. Un bel problema che giunge improvviso addosso ai pochi enti che hanno sin qui dato corso alle mobilità. In terzo luogo, le procedure sostanzialmente basate sulla circolare 1/2015 devono essere concluse entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. Sfugge, a ben vedere, la ratio di questa previsione: se il decreto stabilisce di non applicarsi alle procedure di mobilità autorizzate dalla circolare 1/2015, non si capisce perché condizionarne la chiusura a una certa scadenza. Per altro, si pone il problema di capire quando e come le procedure di mobilità si considerano concluse. Poiché il decreto si riferisce alla procedura, essa pare si concluda con l'approvazione della graduatoria.



Marianna Madia

LA FORMAZIONE PER IL REVISORE e-learning

5 Lezioni da 2 ore - 10 ore formative - 10 Cfp Enti Locali



=



info-line 0571 469222 - info@entilocalfad.it

Speciale offerta

€ 119,00 + Iva anziché € 169,00 + Iva

Per i clienti che hanno acquistato i nostri corsi di Formazione e-learning 2014

€ 99,00 + Iva anziché € 169,00 + Iva

se aderisci all'offerta entro il 30 Settembre 2015
abbonamento annuale alla rivista Revisorenews a soli

€ 50,00 + Iva anziché € 100,00 + Iva